

## Contact Center:

Tel 0574 740441  
Fax 0574 064052  
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET  
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO  
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC  
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO  
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA  
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI  
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO  
rudi.russo@legalab.itDOTT. EDOARDO MOLINA  
edoardo.molina@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI  
lorenzo.pelagatti@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS  
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI  
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI  
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI  
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI  
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI  
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI  
elena.sogni@legalab.itDOTT. GIANNI RISALITI  
gianni.risaliti@legalab.it

## DPCM 11 GIUGNO

In data 11 giugno 2020, il Governo ha emesso il **DPCM 11 giugno 2020** (in vigore dal 15 giugno 2020), con il quale ha apportato modifiche alle misure di contenimento precedentemente adottate ed ha **esteso la loro durata fino al 14 luglio 2020**.

Si continuano comunque ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

→ Focus ai seguenti *link*:

- [Ord. 62 e 63 Regione Toscana](#);
- [Linee guida Toscana](#).

Si ricorda, inoltre, la recente approvazione del **D.L. Rilancio** ([guida pdf](#)) contenente nuove misure economiche per sostenere privati ed imprese.

Di seguito, si riportano gli elementi essenziali del nuovo DPCM con riferimento a:

- (1) **Misure di contenimento per tutto il territorio nazionale;**
- (2) **Misure per le attività commerciali;**
- (3) **Misure per le attività produttive industriali e commerciali;**
- (4) **Spostamenti da e per l'estero;**
- (5) **Sanzioni;**

tralasciando la parte specifica relativa alla disciplina per l'ingresso in Italia e alle navi da crociera.

### 1. MISURE DI CONTENIMENTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

A partire dal 15 giugno e fino al 14 luglio, le **misure di contenimento** vigenti saranno le seguenti.

TEMA	DISPOSIZIONE
Soggetti sintomatici	I <b>soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre</b> (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

<p><b>Accesso parchi, ville e giardini</b></p>	<p>L'accesso del pubblico ai <b>parchi</b>, alle <b>ville</b> e ai <b>giardini pubblici</b> è condizionato al rigoroso rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) del divieto di assembramento;</li> <li>(b) della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;</li> </ul> <p>inoltre, è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'<a href="#">allegato 8</a>.</p>
<p><b>Attività ludiche e ricreative</b></p>	<p><b>È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali</b>, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'<a href="#">allegato 8</a>.</p>
<p><b>Sport</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto</b>, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 metri per l'attività sportiva;</li> <li>- di almeno 1 metro per ogni altra attività (salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti).</li> </ul> </li> <li>• <i>A decorrere dal 12 giugno 2020</i> gli <b>eventi e le competizioni sportive</b> – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – <b>sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico</b>, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva (<u>anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli citati</u>).</li> <li>• <b>L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere</b> svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, <b>sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento</b>, in conformità con le <a href="#">linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport</a>.</li> <li>• <i>A decorrere dal 25 giugno 2020</i> è <b>consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto</b> nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili.</li> <li>• <b>Le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte</b> a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</li> </ul>
<p><b>Manifestazioni</b></p>	<p><b>Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.</b></p>
<p><b>Sale giochi, scommesse, bingo</b></p>	<p>Le attività di <b>sale giochi, sale scommesse e sale bingo</b> sono <b>consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica</b> nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</p>

<b>Spettacoli</b>	<p>Gli <b>spettacoli aperti al pubblico</b> in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto <b>sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro</b> sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, <b>con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala</b>. <u>Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.</u></p>
<b>Religione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso ai <b>luoghi di culto</b> avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.</li> <li>• Le <b>funzioni religiose</b> con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli <a href="#">allegati da 1 a 7</a>.</li> </ul>
<b>Cultura</b>	<p>Il servizio di apertura al pubblico dei <b>musei</b> e degli <b>altri istituti e luoghi della cultura</b> è <u>assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro.</u></p>
<b>Educazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.</b> Sono esclusi dalla sospensione:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia;</li> <li>- i corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza;</li> <li>- i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonché i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP.</li> </ul> <p><b>Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.</b> Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati. <u>Nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.</u></p> </li> <li>• I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, <b>modalità di didattica a distanza</b> avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nelle <b>Università</b> e nelle <b>Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</b>, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari <b>possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.</b>          Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il <b>recupero delle attività</b> formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.</li> <li><u>Nelle Università, nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca.</u></li> </ul>
<b>Congressi e riunioni</b>	<b>Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.</b>
<b>Centro benessere e termali</b>	Le attività di <b>centri benessere, di centri termali</b> (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di <b>centri culturali</b> e di <b>centri sociali</b> <u>sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.</u>

## 2. MISURE PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

### ❖ ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che:

- (a) sia assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- (b) che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

**N.B. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi**, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'[allegato 10](#). Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'[allegato 11](#).

### ❖ SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Continuano a essere **consentite**:

- (a) le attività delle **mense** e del **catering** continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- (b) la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- (c) la ristorazione con **asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

#### ❖ **SERVIZI ALLA PERSONA**

Le attività inerenti ai **servizi alla persona sono consentite** a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

#### ❖ **ALTRI SERVIZI**

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:

- (a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- (b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- (c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- (d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

#### ❖ **ATTIVITÀ STABILIMENTI BALNEARI**

Le attività degli **stabilimenti balneari** sono **esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori** e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la **distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro**. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- (a) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
- (b) l'accesso dei fornitori esterni;
- (c) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- (d) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- (e) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- (f) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- (g) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- (h) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
- (i) le spiagge di libero accesso.

#### ❖ **ATTIVITÀ STRUTTURE RICETTIVE**

Le attività delle **strutture ricettive** sono **esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro negli spazi comuni**, nel rispetto dei

protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

- (a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- (b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- (c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
- (d) l'accesso dei fornitori esterni;
- (e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- (f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
- (g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.

### 3. MISURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Sull'intero territorio nazionale **tutte le attività produttive industriali e commerciali**, fatto salvo quanto previsto *sub 1*, **rispettano (in base al settore di appartenenza) i contenuti:**

- (a) del [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#) sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali;
- (b) del [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri](#), sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali;
- (c) del [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica](#) sottoscritto il 20 marzo 2020.

### 4. SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

**Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:**

- (a) Stati membri dell'Unione Europea;
- (b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
- (c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- (d) Andorra, Principato di Monaco;
- (e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

*Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di sopra, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.* Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

### 5. SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**.

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le **infrazioni commesse prima del 25.03.2020** siano punite con una **sanzione amministrativa pari a € 200**.

Differentemente, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

**SANZIONI PER I PRIVATI**

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
<b>D.L. 25 MARZO N. 19</b>	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " <a href="#">Misure di contenimento e sanzioni Covid -19</a> ")	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000</i> (salvo che il fatto non costituisca reato).
<b>D.L. 25 MARZO N. 19</b>	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo.</i>
<b>Art. 495 c.p.</b>	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale: reclusione da 1 a 6 anni.</i>
<b>Art. 260 R.D. 1265/1934</b> (Testo unico delle leggi sanitarie)  <b>Art. 452 c.1 n.2 c.p.</b>	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale: reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5.000.</i>  Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

**SANZIONI PER LE IMPRESE**

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
<b>D.L. 25 MARZO N. 19</b>	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " <a href="#">Misure di contenimento e sanzioni Covid -19</a> ")	<i>Sanzione amministrativa: pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</i>

**N.B.** In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.